


Publicato il 27/04/2022

N. 03286 /2022 REG.PROV.COLL.  
N. 09355/2021 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Settima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

Sul ricorso numero di registro generale 9355 del 2021, proposto dai signori [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Buonanno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cola di Rienzo, n. 271;

***contro***

il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***per la riforma***

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, Sezione Terza, n. 8138 del 2021, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2022 il consigliere Daniela Di Carlo;

Udito per la parte appellante l'avvocato Giuseppe Buonanno;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti, che hanno prestato tutti il servizio militare, o il servizio sostitutivo assimilato, dopo aver conseguito il titolo valido per l'accesso alle graduatorie ATA, ma in un periodo nel quale non avevano ricevuto la nomina scolastica, hanno impugnato, chiedendone l'annullamento, il decreto n. 50 del 3 marzo 2021 emanato dal Ministero dell'istruzione, recante "*Indizione della procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA triennio scolastico 2021-23*", ed i relativi allegati, nella parte in cui non viene riconosciuto al servizio militare di leva ed ai servizi sostitutivi assimilati per legge, non svolti in costanza di nomina scolastica, il punteggio pieno attribuito ai medesimi servizi se svolti in costanza di nomina, attribuendovi invece un punteggio in misura ridotta, pari ad 1/10.

1.1. In subordine, i ricorrenti hanno domandato la condanna del Ministero dell'istruzione al risarcimento dei danni per equivalente monetario.

2. Con la sentenza di cui all'epigrafe, il Tar del Lazio, sede di Roma, ha respinto il ricorso ed ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, liquidandole in complessivi euro 1.000,00, oltre accessori di legge.

3. Nell'impugnare la sentenza, gli appellanti hanno censurato la correttezza del ragionamento logico-giuridico seguito dal primo giudice, nella parte in cui, ai fini dell'attribuzione del punteggio per la formazione delle graduatorie *de quibus*, si è ritenuto di non equiparare il servizio militare di leva ed i servizi ad esso assimilati prestati non in costanza di nomina, a quelli prestati, viceversa, in costanza di nomina.

Più nel dettaglio, gli appellanti hanno lamentato l'erroneità della ricostruzione del quadro normativo di riferimento, ed in particolare la violazione degli articoli 3, 52, comma 2, e 97, Cost.; 20, legge n. 958 del 1986; 62, legge n. 312 del 1980; 569, comma 3, e 485, comma 7, del decreto legislativo n. 297 del 1994; 2050, del decreto legislativo n. 66 del 2010; 2, comma 6, del d.m. n. 44 del 2001; oltre che svariate figure sintomatiche dell'eccesso di potere (falsità dei presupposti, illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza, lesione dell'affidamento, disparità di trattamento).

Inoltre, hanno censurato la sentenza nella parte in cui li ha condannati alla refusione delle spese di lite, in quanto, a loro avviso, le anzidette spese si sarebbero potute compensare, stante la novità della questione trattata.

4. Il Ministero dell'istruzione ha resistito al gravame.

5. Le parti hanno ulteriormente insistito sulle rispettive tesi difensive, mediante il deposito di documenti e memorie.

6. All'udienza pubblica dell'8 marzo 2022, la causa è passata in decisione.

7. L'appello è fondato.

8. La Sezione richiama a sostegno dell'accoglimento del gravame la sentenza n. 1720 del 10 marzo 2022, con valore di precedente specifico e conforme, ai sensi degli artt. 74, comma 1 e 88, comma 2, lett. d) del c.p.a., rispetto alla quale non vi è motivo di discostarsi.

9. In sintesi, l'impianto motivazionale sul quale poggia l'anzidetto pronunciamento si snoda attraverso i seguenti passaggi logico-argomentativi:

a) l'indirizzo maggioritario seguito dalla giurisprudenza delle Corti supreme, sia amministrativa, sia di legittimità (Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 2151/2018; n. 8213/2019 e n. 8234/2019; Cassazione civile, Sezione Lavoro, ordinanza n. 5679/2020), interpreta ed applica l'art. 485, comma 7, del decreto legislativo n. 197 del 1994 (*"il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti"*), nel senso prospettato dagli appellanti, ovvero sia nel senso della piena equiparabilità dei servizi in questione ai

fini di carriera, senza che si possa discriminare in ragione del periodo temporale di assunzione del ruolo;

b) siffatta ricostruzione esegetica non è contraddetta, ma anzi è avallata dall'art. 2050, del decreto legislativo n. 66 del 2000 (cd. Codice dell'ordinamento militare), il quale specificamente reca la disciplina della valutazione del servizio militare e dei servizi equiparati nei concorsi pubblici.

In particolare, il comma 1 prevede che *"i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici"*.

Il comma 2, prevede, invece, che *"ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro"*.

Le anzidette disposizioni non sono in contrapposizione fra di loro, ma sono in rapporto di specialità per specificazione, nel senso che il comma 2 specifica il comma 1, e vuole significare che anche (ma non solo) i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali.

La lettura coordinata ed integrata delle due disposizioni è coerente col tenore letterale delle espressioni utilizzate, oltre che costituzionalmente adeguata rispetto al principio di cui all'art. 52, comma 2, Cost., secondo cui colui che sia chiamato ad un servizio obbligatorio nell'interesse della Nazione, non deve ricevere nocumento più di quanto sia strettamente necessario e proporzionato rispetto al perseguimento del superiore interesse pubblico, o essere costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione dello stesso, a fini concorsuali o selettivi;

c) in definitiva, il principio di fondo è quello per cui il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.), come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in

ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, rispetto a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.);


d) le graduatorie del personale ATA, per quanto non qualificabili come concorsi pubblici, hanno comunque natura di procedimenti selettivi *lato sensu* concorsuali, trattandosi di graduatorie aperte ad una pluralità di candidati in competizione fra di loro, con conseguente applicazione dei corollari esegetici espressivi dei principi di concorrenza, parità di trattamento e trasparenza.

10. In definitiva, in riforma dell'impugnata sentenza, va accolto il ricorso di primo grado, con conseguente annullamento degli atti impugnati.

11. Le spese di lite del doppio grado, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico dell'Amministrazione intimata, secondo i parametri di cui al regolamento n. 55 del 2014 e s.m.i.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Settima, definitivamente pronunciando sull'appello n. 9355 del 2021, come in epigrafe proposto,

- a) accoglie l'appello di cui all'epigrafe;
- b) in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla gli atti impugnati;
- c) condanna il Ministero appellato alla refusione, 

  
  
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Daniela Di Carlo, Consigliere, Estensore

Pietro De Berardinis, Consigliere

Marco Morgantini, Consigliere

Rosaria Maria Castorina, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Daniela Di Carlo**

**IL PRESIDENTE**  
**Marco Lipari**

**IL SEGRETARIO**